



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

AREA TERRITORIO

Urbanistica – Edilizia Privata – Fognatura
Tel. 0331/283.339 - 330 - Fax. 0331/280411

Ordinanza n. 169

in data 18/09/2012

OGGETTO: Ordinanza per la pulizia e manutenzione di terreni privati all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) con presenza di rifiuti, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti nel territorio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

PRESO ATTO CHE:

- La presenza sul territorio comunale di terreni ed aree libere con presenza di erbe incolte, rovi, accumuli ed abbandoni di materiali di varia natura, confinanti con civili abitazioni e per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, determinano inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;
- Tale situazione di incuria può potenzialmente costituire ricettacolo e pabulum per la proliferazione di rettili, roditori ed ectoparassiti;
- La presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, per roditori, oltre che per insetti alati e striscianti che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, che possono rappresentare possibili malattie per l'uomo;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di una Ordinanza con la quale obbligare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree;

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare anche potenziale pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali ed al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Ai sensi del Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Edilizio Comunale;

Sentita la Polizia Locale;

ORDINA

Ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere ubicate nel territorio comunale di Cassano Magnago all'interno del TUC, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

- 1) taglio della vegetazione incolta;
- 2) taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e/o vicinali e/o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- 3) taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico e negli ambiti di pubblico passaggio;
- 4) che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di veicoli e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo ed allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
- 5) che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, che non possano deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito, che i proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi siano tenuti a rimuovere dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse e che le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- 6) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo sempre le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- 7) I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

AVVERTE

Le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate, decorsi **giorni 20** dalla data di affissione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti.

Le violazioni alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, quando riferite a regolamenti in vigore.

Le violazioni alla presente Ordinanza, quando riferite a specifiche normative di riferimento (codice della strada e/o D.Lgs. 152/2006) sono punite con le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Gli interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre **10 giorni** dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale,



sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cassano Magnago secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).

AVVERTE altresì

L'accertamento, da parte degli organi competenti, di eventuali fattispecie determinanti un grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica Ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile la cui inottemperanza sarà comunicata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
2. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
3. inserita nel sito ufficiale del Comune di Cassano Magnago (www.cassano-magnago.it)

La Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

(ing. Antonio Cellina)